

Ordine degli Architetti di Roma

SEGRETERIA DELLE RIUNIONI DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI D'ITALIA.

REGOLAMENTO INTERNO PER LA EMISSIONE DEI PARERI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE SULLE PARCELLE PROFESSIONALI.

(Concordato nella riunione dei Consiglieri Segretari tenutasi a Venezia il 25/26/10/1969).

CAPO I

DELLA COMPETENZA

Art. 1 - Competenza Generale -

Il rilascio di pareri sulle controversie professionali e liquidazione degli onorari e delle spese, agli Architetti iscritti all'Albo, è di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine a norma del n° 3 dell'art. 5 della legge 24/6/23 n. 1395.-

Art. 2 - Competenza Territoriale -

La competenza è limitata ai pareri sulle parcelle degli iscritti all'Albo della circoscrizione territoriale su cui ha giurisdizione l'Ordine anche se relative a prestazioni professionali svolte fuori circoscrizione.-
Se la parcella riguarda prestazioni di Architetti riuniti in gruppo ed appartenenti a Ordini diversi il parere dovrà essere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto l'architetto Capo gruppo, preavvertiti gli Ordini di appartenenza di ciascun componente. Nel caso di mancanza del Capo gruppo l'Ordine a cui viene richiesto il parere dovrà preventivamente avvertire gli Ordini cui appartengono gli altri professionisti ed il diritto dovuto all'Ordine per il rilascio è l'1,5% dell'importo totale della parcella esclusa l'IVA.-
Se gli architetti sono riuniti in collegio ciascuno richiederà il parere al proprio Ordine di appartenenza. In tal caso i diversi Ordini dovranno preventivamente consultarsi prima di emettere il proprio parere con lo specifico scopo di conseguire unanimità di giudizio.-

Art. 3 - Collaborazione con professionisti appartenenti ad altra categoria Professionale. -

Ordine degli Architetti di Roma

Le disposizioni di cui al precedente art. 2 valgono anche nel caso che la prestazione sia stata svolta dall'Architetto in collaborazione con professionisti appartenenti ad altre categorie. -

Art. 4 - Commissione Consultiva. -

Il Consiglio anche ai sensi dell'art. 42 del R.D. 23/10/1925 n. 2537, può servirsi del parere consultivo di una apposita Commissione, da esso stesso nominata. -

Art. 5 - Nomina della Commissione. -

I Commissari sono nominati e destituiti dal Consiglio dell'Ordine fra gli iscritti ininterrottamente all'Albo da almeno cinque anni.

Nella composizione della Commissione si avrà cura che sia rappresentata la più larga parte dei settori in cui si esplica l'attività professionale.-

Art. 6 - Composizione della Commissione Consultiva. -

La Commissione è composta da un numero dispari di Commissari fissato dal Consiglio all'atto della nomina stessa in ragione del numero degli iscritti. Almeno un Commissario potrà essere componente del Consiglio dell'Ordine anche allo scopo di mantenere il collegamento tra Consiglio e Commissione, della quale potrà essere Presidente o Segretario.

I componenti della Commissione eleggono, fra di loro, il Presidente ed il Segretario. Il Presidente attraverso il Segretario, organizza e coordina il lavoro provvedendo alla convocazione dei Commissari ed a quella delle parti, quando previsto dal presente regolamento. -

Art. 7 - Decadenza della Commissione e dei Componenti. -

La Commissione resta in funzione per la durata di carica del relativo Consiglio dell'Ordine. I suoi componenti possono essere confermati.

La Commissione uscente, per rinnovo del Consiglio dell'Ordine, rimane in carica in tutti i suoi componenti sino all'insediamento della Commissione nominata dal nuovo Consiglio.

I componenti hanno l'obbligo di essere presenti a tutte le sedute della Commissione. Il componente che si assenti, senza giustificato motivo, per 2 sedute consecutive, o che, pur giustificandosi, si assenti per 8 sedute consecutive, viene considerato dimissionario e, su segnalazione del Presidente della Commissione, viene sostituito dal Consiglio dell'Ordine con altro iscritto all'Albo.

Ordine degli Architetti di Roma

- Art. 8 - Segreto d'ufficio e professionale -
I Commissari sono tenuti al rispetto assoluto del segreto d'ufficio e di quello professionale. Ogni violazione costituisce mancanza deontologia. -
- Art. 9 - Incompatibilità -
Il Commissario che richiede il parere sopra una propria parcella si dovrà allontanare dalla seduta; ciò deve risultare dal verbale. -
- Art.10 - Validità delle sedute -
Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di un terzo dei Commissari con un minimo di due. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni saranno assunte dal Commissario più anziano come iscrizione all'Albo.

CAPO II

DELLE RICHIESTE E DEI PARERI

- Art.11 - Compiti della Commissione -
La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) delibera i provvedimenti atti a facilitare la procedura dei lavori cui essa è preposta;
b) redige gli schemi dei pareri che il Consiglio dell'Ordine rilascerà in merito alle competenze professionali;
c) può stabilire contatti con le parti interessate, su autorizzazione del professionista, allo scopo di meglio chiarire lo svolgimento dei rapporti;
d) propone al Consiglio le opportune iniziative suggerite dai rilievi e situazioni emersi durante l'istruttoria delle pratiche anche in merito alle norme ed ai problemi connessi con l'attività professionale;
e) assolve ad altri incarichi indicati dal Consiglio che abbiano attinenza ai compiti suddetti.-
- Art.12 - Tenuta dei verbali -
Le delibere della Commissione risulteranno dai verbali delle suddette sedute redatti dal Segretario e firmati dal Presidente della Commissione. -
- Art.13 - Richiesta di parere -

Ordine degli Architetti di Roma

Quando il parere su una parcella è richiesto dalla committenza pubblica o privata, è obbligatorio, da parte della Commissione sentire il professionista interessato richiedendo anche la dichiarazione sulla eventuale incompatibilità all'espletamento dello incarico. -

Art.14 - Documenti richiesti dal professionista -

Il professionista che richiede il parere deve presentare domanda in bollo secondo il facsimile (all. A) con i seguenti allegati:

- 1) parcella in triplice copia, due su carta intestata ed una in bollo;
- 2) tutti i documenti relativi all'incarico da parte di privati ovvero copia della delibera se l'incarico è stato dato da un'Amministrazione o Ente Pubblico;
- 3) breve, ma esauriente relazione in duplice copia. In essa sarà specificato l'espletamento dell'incarico con tutte quelle circostanze che lo hanno caratterizzato, dovrà essere specificato inoltre se la parcella è stata inoltrata alla committenza;
- 4) tutti gli elaborati di progetto in copia eliografica e la documentazione che si ritenga utile al chiarimento ed alla caratterizzazione delle prestazioni effettuate, regolarmente firmati dal professionista;
- 5) elenco in duplice copia degli elaborati e documenti presentati di cui al punto 4);
- 6) il modulo di presentazione differenziato a secondo delle prestazioni opportunamente compilato.

Art.15 - Documenti da esibire dal Committente -

Il Committente che chiede il parere sulla liquidazione della parcella di un professionista, deve presentare alla Segreteria dell'Ordine, nel cui Albo il professionista è iscritto, insieme alla domanda in carta da bollo da redigersi su modello fornito dalla Segreteria stessa, i seguenti allegati in doppia copia:

- a) lettera d'incarico, quando vi sia;
- b) corrispondenza tra Committente e Professionista;
- c) relazione cronologica sull'oggetto e sullo svolgimento dell'incarico, con tutte le notizie atte a fare identificare e valutare le prestazioni svolte dal Professionista;
- d) eventuale parcella presentata dal Professionista al Committente;
- e) tutti gli elaborati grafici, contabili e scritti prodotti dal professionista e quant'altro possa

Ordine degli Architetti di Roma

essere necessario a formulare il parere richiesto.

CAPO III

DELLA PROCEDURA

- Art.16 - Convocazione delle parti -
Il richiedente può essere ascoltato su sua richiesta o convocato d'ufficio. -
- Art.17 - Domanda di parere -
Le domande di parere corredate da tutti gli allegati prescritti (artt. 14 e 15) dovranno essere presentate alla Segreteria dell'Ordine.
Non saranno accettate domande prive degli allegati richiesti.
Il professionista che non risulti in regola con i versamenti annuali dovuti all'Ordine sarà segnalato al Consiglio per le sanzioni previste dalla legge. -
- Art.18 - Accettazione della domanda -
La Segreteria dell'Ordine rubriccherà la pratica protocollandola dopo aver constatato la regolarità della domanda e la presenza degli allegati prescritti che saranno regolarmente timbrati e firmati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine all'atto della restituzione. Il controllo della documentazione relativa alla parcella potrà essere eseguito da un addetto alla Segreteria, il quale potrà coadiuvare il Presidente della Commissione nel disbrigo della parte burocratica (stesura atti, convocazioni, ecc) e che non potrà mai assistere alle sedute della Commissione. -
- Art.19 - Istruzione della pratica -
La Commissione, ricevute e rubricate le pratiche ne inizia l'esame entro un massimo di 30 giorni secondo l'ordine di presentazione delle domande.
Il Presidente della Commissione designa un relatore il quale instruirà la pratica relazionando nella seduta che sarà fissata dal Presidente della Commissione.
Nel caso necessitino eventuali ulteriori chiarimenti, questi verranno richiesti per iscritto. -
- Art.20 - Parere della Commissione -
La Commissione, udito il relatore, esprime il proprio parere consultivo in base alla documentazione acquisita,

Ordine degli Architetti di Roma

segnalando al Consiglio dell'Ordine gli onorari che risultino al di sotto dei minimi prescritti nonché qualsiasi mancanza di carattere deontologico emersa.

Art.21 - Dispositivo di parere -

Il Consiglio dell'Ordine esaminato il parere della Commissione consultiva delibera in proposito entro giorni 45 dalla presentazione della domanda, salvo interruzioni dei termini.

A richiesta dell'interessato il Consiglio rilascia il dispositivo di parere. Il parere dovrà essere ritirato entro giorni 15 dalla comunicazione al richiedente. -

Art.22 - Onorari minimi -

Il Consiglio dell'Ordine non potrà convalidare gli onorari al di sotto di quelli previsti dalla Tariffa Professionale. -

Art.23 - Documentazione per l'archivio -

La parcella convalidata ed almeno una copia di essa saranno restituite all'interessato unitamente alla documentazione presentata.

L'Ordine Professionale tratterà per l'archivio:

- a) domanda di parere;
- b) copia della parcella;
- c) copia della relazione;
- d) copia dell'elenco della documentazione presentata;
- e) il modulo e tutta la documentazione che riterrà opportuna. -

Art.24 - Diritti per il rilascio dei pareri -

I diritti sono fissati in ragione del minimo dell'1% fisso dell'importo totale della parcella esclusa la I.V.A.; essi saranno versati anticipatamente con conguaglio al ritiro del dispositivo.-

Art.25 - Pareri di congruità preventivi -

La Commissione potrà rilasciare anche pareri circa preventivi di onorari; tali pareri non saranno impegnativi non potendo sussistere in tale fase tutti gli elementi di giudizio necessari.

Per tali pareri sono dovuti, da parte del richiedente, i diritti di Segreteria, fissati dal Consiglio dell'Ordine.-

NORME TRANSITORIE.

Ordine degli Architetti di Roma

- Art.26 - Eventuali modifiche o integrazioni al testo del presente regolamento potranno essere adottate dai singoli Ordini previa comunicazione agli altri Ordini.-
- Art.27 - Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, d'intesa con il Presidente della Commissione in carica, disporrà i provvedimenti necessari per adeguare il funzionamento della Commissione alle norme del presente Regolamento, prima dell'entrata in vigore dello stesso.-
- Art.28 - Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla data in cui sarà stato deliberato dal Consiglio dell'Ordine.-

@LEGGE